

GUIDA PRATICA ALLE REGOLE DI ORIGINE DELLA MERCE E ALLA NUOVA NORMATIVA SUL "MADE IN ITALY"



.INDICE

INTRODUZIONE.....	3
-------------------	---

SEZIONE I

I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE-IN	5
<i>Merci interamente ottenute.</i>	5
<i>Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.</i>	6
<i>Attività insufficienti a conferire l'origine</i>	10
<i>Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.</i>	11
LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE	13
LO STRUMENTO DELL' I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine).....	14
IL CERTIFICATO DI ORIGINE	15
<i>Funzione</i>	15
<i>Procedure per l'ottenimento:</i>	15
<i>Condizioni di utilizzo:</i>	16

SEZIONE II

STRUMENTI A DIFESA DEL MADE-IN	17
<i>L'Accordo di Madrid</i>	17
<i>L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine</i>	17
IL FALLACE USO DEL MARCHIO	19
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"	22
LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE.....	23

SEZIONE III

REGOLE DI ORIGINE NEI VARI SETTORI.....	25
<i>Settore tessile e non.</i>	25
<i>Agroalimentare</i>	27
<i>Meccanico</i>	28
<i>Calzaturiero</i>	29
<i>Arredamento</i>	30

INTRODUZIONE

Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell'Unione (CDU), e le relative disposizioni (DCU), che hanno sostituito il vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC). La nuova normativa ha portato talune novità in materia di origine. Tra le novità introdotte, si vuole sottolineare la sostanziale differenza nella trattazione dell'origine non preferenziale (c.d. *made-in*) dei pezzi di ricambio, ovvero, nello specifico, di quelle parti di macchine, veicoli o apparecchi spedite o consegnate successivamente al prodotto del quale costituiscono parte integrante.

Prima di addentrarci nella trattazione del tema, si riporta uno schema riepilogativo dei regolamenti che hanno attuato queste modificazioni, individuando con chiarezza quelli che saranno i vari riferimenti normativi analizzati di seguito:

NORMATIVA DOGANALE			
IN VIGORE FINO AL 30 APRILE 2016		IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2016	
<i>Normativa</i>	<i>Regolamento</i>	<i>Normativa</i>	<i>Regolamento</i>
Codice Doganale Comunitario (CDC)	Regolamento CEE n. 2913/1992	Codice Doganale dell'Unione (CDU)	Regolamento UE n. 952/2013
Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC)	Regolamento CEE n. 2454/1993	Disposizioni del Codice Doganale dell'Unione (DCU)	Regolamento Delegato UE n. 2446/2015 (RD)
			Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 (RE)
			Regolamento Delegato UE n. 341/2016 (RTD)*

*recante alcune misure transitorie per i sistemi informatici

L'individuazione dell'esatta origine della merce è indispensabile dal punto di vista doganale in quanto necessaria per l'applicazione delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di alcuni paesi. Fra le misure di politica commerciale ricordiamo:

- i dazi antidumping
- i dazi compensativi
- le misure di salvaguardia
- le restrizioni quantitative (contingenti)
- la predisposizione delle statistiche commerciali

E' altresì collegato al concetto di origine il cosiddetto marchio di origine o "Made in del prodotto". E' evidente che tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Si vedrà più avanti, nel capitolo relativo agli strumenti di difesa del made in, che la marcatura di origine, attualmente non obbligatoria nel mercato comunitario, è oggetto di una serie di previsioni normative volte a prevenire e sanzionare l'apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti.

Va infine sottolineato come il concetto di origine, assimilabile al concetto di nazionalità economica del bene, sia associato al luogo di fabbricazione di un bene e non deve essere per nessuna ragione confuso con il concetto di provenienza. La provenienza di un bene individua infatti, non il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l'origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. Per quanto sopra è utile evidenziare come sia da evitare il comune errore di ritenere che un bene acquistato sul territorio italiano sia necessariamente di origine italiana, è infatti possibile che un fornitore nazionale abbia acquistato quello stesso bene da un sub-fornitore estero, ovvero che abbia trasformato quel bene a partire da materie prime/componenti di origine estera in maniera non sufficiente a conferire l'origine italiana al prodotto finito.

SEZIONE I**I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MADE-IN**

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute nel Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il nuovo Codice Doganale dell'Unione (d'ora in poi CDU o semplicemente Codice) entrato in vigore nel 1° maggio 2016. Al suo interno, la sezione 1 del Capo 2 (Titolo II), negli artt. dal 59 al 63, individua il quadro normativo afferente l'origine non preferenziale. A tale contesto si affiancano i seguenti regolamenti, e relativi allegati, recanti talune ed alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione, di cui nello specifico (come sintetizzato nella tabella introduttiva):

- **RD:** Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione;
- **RE:** Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione;
- **RTD:** Regolamento Delegato 341/2016 della Commissione, sulle misure transitorie.

In particolare, gli articoli 31 e 32 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, in attuazione dell'art. 60 del CDU rispettivamente nei paragrafi 1 e 2, individuano i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale, in maniera analoga a quanto precedentemente disposto dal vecchio Codice Doganale Comunitario.

Merci interamente ottenute.

Il primo criterio è il cosiddetto "criterio delle merci interamente ottenute" ed è applicabile a quei prodotti per i quali l'intero processo di lavorazione sia avvenuto all'interno di un singolo Paese. In virtù di questo criterio, ai sensi dell'art. 60 paragrafo 1 del nuovo Codice, devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute. L'articolo 31 precisa inoltre che per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).


Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

Il secondo è il "criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale" ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito (paragrafo 2 dell'art. 60 del Codice):

"l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione".

In applicazione della disposizione soprariportata, l'allegato 22-01 del RD (Reg. Ue 2446/15) specifica i criteri per l'attribuzione dell'origine mediante l'indicazione delle regole specifiche stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito. In tale allegato sono

riportate le note introduttive e l'elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione utili a conferire l'origine non preferenziale. Questo allegato unifica al suo interno il contenuto degli allegati 9, 10 ed 11 delle precedenti DAC (Reg.2454/93) che riportavano le note introduttive (all. 9), le regole per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI (all.10) ed, infine, le regole per i prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti. I possibili criteri delle lavorazioni sostanziali restano pertanto immutati:



❑ Regola del valore aggiunto.

In virtù di questa regola può essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari alla percentuale "x" indicata dalla regola del prezzo franco fabbrica¹ del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

❑ Condizioni relative al processo industriale.

Questa regola prevede un'indicazione precisa delle operazioni minime che devono essere effettuate nel territorio di un Paese perché di tale Paese il prodotto finito possa acquisire l'origine.

¹ il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Ad esempio per gli indumenti di cuoio naturale o ricostituito la regola di origine applicabile è la seguente: Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito.

In questo caso, indipendentemente dalla classificazione doganale della materia prima e del prodotto finito e dal valore aggiunto, la cucitura o l'assemblaggio di due o più pezzi di cuoio è da considerare quale trasformazione conferente l'origine.

❑ Confezione completa

per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

❑ Cambio di capitolo (CC).

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati un capitolo diverso rispetto al prodotto finito.


❑ Cambio di voce doganale (CTH).

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In altre parole, per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una voce diversa rispetto al prodotto finito.

❑ Cambio di sottovoce doganale (CTSH).

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una sottovoce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. In altre parole,


per poter dichiarare il prodotto originario del Paese, tutti i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione devono essere classificati in una sottovoce diversa rispetto al prodotto finito.



40.12	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.	<i>As specified for subheadings</i>
	- Retreaded tyres :	
4012.11	-- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)	CTSH
4012.12	-- Of a kind used on buses or lorries	CTSH
4012.13	-- Of a kind used on aircraft	CTSH
4012.19	-- Other	CTSH

Cambio dello split all'interno della medesima voce doganale (CTHS).


passaggio alla specifica descrizione della voce doganale (split di voce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta voce o da qualunque altra voce.



40.17	Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber.	<i>As specified for split headings</i>
ex40.17(a)	<u>Slabs, blocks, plates, sheets, strips, rods, profile shapes, tubes, pipes and hoses</u>	CTH
ex40.17(b)	<u>Waste and Scrap</u>	The origin shall be the country where the waste or scrap of this split heading is collected or derived from manufacturing or processing operations or from consumption
ex40.17(c)	<u>Other</u>	CTHS

Cambio dello split all'interno della medesima sottovoce doganale (CTSHS).

passaggio alla specifica descrizione di sottovoce doganale (split di sottovoce) del prodotto finito a partire da qualunque altra separazione (split) di detta sottovoce o da qualunque altra voce.



74.06	Copper powders and flakes.	<i>As specified for subheadings</i>
7406.10	- Powders of non-lamellar structure	CTSH, except from split subheading ex7406.20(a)
7406.20	- Powders of lamellar structure; flakes	<i>As specified for split subheadings</i>
ex7406.20(a)	-- <u>Powders of lamellar structure</u>	CTSHS
ex7406.20(b)	-- <u>Flakes</u>	CTH

❑ Regola residuale.

Nell'allegato 22-01 sono indicate anche le modalità per l'attribuzione dell'origine qualora le regole ivi riportate non vengono rispettate. Infatti, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali. In alcuni capitoli occorre far riferimento al valore dei materiali mentre in altri capitoli al valore.

Attività insufficienti a conferire l'origine

In linea generale si può affermare, conformemente a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea, che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a migliorare l'aspetto esteriore della merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l'origine a detta merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore differente). All'interno del vecchio codice l'elenco delle trasformazioni insufficienti a conferire l'origine era previsto solo per il mondo tessile, all'articolo 38 del Regolamento CEE n. 2454/93 procedendo per analogia per tutti gli altri prodotti diversi dal tessile.

Al fianco delle lavorazioni atte a fornire il carattere originario alle merci, gli articoli 33 e 34 del Regolamento Delegato del nuovo codice unionale dispongono le regole che il processo di trasformazione o che la lavorazione sostanziale, ritenute economicamente giustificata, devono rispettare affinché possano essere in grado di conferire il made-in al prodotto. L'art. 34 elenca tutte le operazioni definite "minime" ovvero quelle operazioni non sufficienti al conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

L'art. 33, invece, definisce i concetti della "clausola antielusiva" (par. 1) e della "inaccettabilità dell'ultima lavorazione in termini temporali" (par. 3) che rendono l'operazione non economicamente giustificata e, pertanto, non sufficiente a conferire il made-in al prodotto.

Nuova disciplina sugli accessori ed i pezzi di ricambio.

Una particolare attenzione merita la trattazione dell'origine non preferenziale dei pezzi di ricambio, ovvero, nello specifico, di quelle parti di macchine, veicoli o apparecchi spedite o consegnate **in data posticipata** al prodotto del quale costituiscono parte integrante. Le precedenti DAC, di cui al Reg. (CEE) n. 2454/1993, recitavano testualmente:

Sezione 2: Disposizioni di applicazione dei pezzi di ricambio.

□ *art. 41, comma 2:*

"I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché [destinate principalmente o esclusivamente a quel prodotto].

Esplicito riferimento veniva fatto ai prodotti “...precedentemente immessi in libera pratica (importati) o esportati...” con il risultato che alle aziende veniva data la possibilità di dichiarare *made in Italy* anche eventuali parti inviate in data successiva a quella dell’oggetto del quale si configuravano come pezzi di ricambio essenziali. Questa facoltà garantiva agli operatori italiani di potersi avvalere della forza del loro marchio anche nei casi di semplice “compravendita” di taluni prodotti che, senza subire alcuna lavorazione sostanziale in Italia, venivano riesportati al medesimo stato di quello di importazione. **Nelle nuove disposizioni del RD, invece, il testo è stato così modificato:**

Sezione 1: Origine non preferenziale.

- *art. 35, comma 2: (riferimento all’art. 60 del Codice)*
“I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.”

Dove per “merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII” si intendono le macchine, macchinari e, in generale, i prodotti dei capitoli dal 84 al 92 della Tariffa Doganale Comunitaria che siano stati precedentemente immessi in libera pratica nell’Unione, escludendo quelli oggetto invece di precedente esportazione. A fronte di ciò, viene meno la facoltà riportata nelle disposizioni delle DAC sopra indicate. In qualsiasi caso di cessione all’esportazione, l’origine dichiarata del prodotto **non potrà più essere quella del macchinario di fabbricazione dell’azienda residente ma bensì dovrà rispettare quella riportata sulla bolletta doganale di import, ovvero propria del soggetto che ha realizzato tale prodotto.**

LA PRASSI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Nella ben nota circolare 20/D del 13 maggio 2005, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si era pronunciata in materia di origine e Made-in confermando che ogni riferimento fatto all'origine dei prodotti doveva essere inteso come riferito all'origine non preferenziale degli stessi, così come veniva definito negli articoli da 22 a 26 del vecchio Codice Doganale Comunitario (CDC - Reg. 2913/92) sostituiti dal nuovo impianto regolamentare del Codice Doganale dell'Unione, agli artt. da 59 a 63; in tale occasione era stato sottolineato altresì che l'applicazione dell'articolo 24 del vecchio codice (criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, attuale art. 60 paragrafo 2 del CDU) poteva creare delle difficoltà interpretative in quanto scontava ampi margini di interpretazione soggettiva, in particolar modo per tutti i prodotti le cui regole di origine non erano presenti negli elenchi di cui agli allegati 10 e 11 delle precedenti DAC (reg. 454/93). Per tali prodotti, proseguiva la circolare, era utile prendere a riferimento le varie posizioni ufficiali della Comunità nei negoziati attualmente tenuti a Ginevra, presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale.

Ad oggi, con l'entrata in vigore del nuovo Codice, come già specificato nel paragrafo relativo al concetto di ultima trasformazione sostanziale, l'allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2446/2015 unifica l'insieme di regole e prassi utilizzate all'interno delle precedenti DAC in merito all'individuazione dei criteri atti a stabilire l'origine dei prodotti per i quali, si tiene a precisare, non viene più fatta alcuna distinzione, specificando che le regole in essere si ritengono valide per ogni categoria di merce, tessile e non. Le nuove istruzioni procedurali in tal senso sono state raccolte all'interno della recente circolare n. 8/D del 19 aprile 2016. Tra le numerosissime direttive raccolte dal citato documento, nella sezione B 2.1) lo stesso specifica testualmente che *"l'assetto generale per l'attribuzione dell'origine non preferenziale ex art. 60 CDU è lo stesso di quello descritto agli artt. 23 e 24 CDC in merito al concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale"*; continua specificando che, così come scompare la distinzione tra regole su materie tessili e regole sui prodotti diversi dai tessili, di cui agli artt. da 36 a 40 DAC, analogamente la portata delle disposizioni su certificati di origine, cooperazione amministrativa e controllo a posteriori per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali (artt. da 57 a 59 RE) non è più limitata ai soli prodotti agricoli. In sostanza, la circolare conferma quindi quanto comunicato in passato dalla Commissione Europea.

LO STRUMENTO DELL' I.V.O. (Informazione Vincolante di Origine)

Alla luce dell'introduzione delle nuove norme e di parziali novità per relative alle IVO è opportuno fornire nuove istruzioni al fine di evidenziare le principali novità gestionali della procedura. Per le IVO, quanto di seguito, riporta le disposizioni emanate nella circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 precedentemente menzionata.

Uno strumento estremamente utile per gli operatori che hanno dubbi in merito alla determinazione dell'origine dei prodotti commercializzati è rappresentato dall' I.V.O. (Informazione tariffaria Vincolante sull'Origine delle merci), che consiste nel diritto, riconosciuto a tutti gli operatori di richiedere alla Dogana, Direzione Centrale, per il tramite della Dogana competente per territorio, di stabilire l'esatta origine delle merci. Tale principio è stato introdotto dal Regolamento CE n.82/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha provveduto a modificare gli articoli 11-19 del vecchio Codice Doganale Comunitario ed ora sostituito dal nuovo codice unionale agli artt. 33-37, in materia di decisioni relative alle informazioni vincolanti.

La richiesta dell'I.V.O. può riguardare qualsiasi merce per la quale l'operatore non sia in grado, a causa dei particolari processi produttivi adottati e dell'utilizzo di materie prime provenienti da differenti Paesi, di stabilire con certezza l'esatta origine da attribuire ai prodotti. La richiesta può inoltre riguardare sia l'origine non preferenziale, sia quella preferenziale delle merci.

Un limite riservato alla richiesta di I.V.O., che rimane il medesimo di quanto previsto nel vecchio CDC, è rappresentato dal fatto che essa può riferirsi soltanto ad un tipo di merce. Nell'ipotesi dunque in cui l'operatore desideri conoscere l'origine di più prodotti, oggetto del suo commercio, dovrà necessariamente presentare un numero di richieste I.V.O. pari al numero delle merci in questione.

Ai sensi del nuovo codice, la richiesta può anche essere inoltrata **da più persone** e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale (art. 22 CDU). Le autorità doganali verificano entro 30 giorni se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta; infine, le autorità notificano la decisione entro 120 giorni dalla data di accettazione (salvo che sia diversamente disposto). L'art. 33 del nuovo codice pone in evidenza l'armonizzazione del "vincolo" e della "validità" delle informazioni vincolanti, le quali risultano tali per tutte le autorità doganali e per il solo destinatario della decisione; sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia. Resta ferma la

possibilità di ritirare tale certificazione nell'ipotesi in cui venga accertato che la stessa sia stata rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

IL CERTIFICATO DI ORIGINE

Funzione:

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati ad essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni, il nome dello speditore;

Procedure per l'ottenimento:

I formulari per la richiesta del Certificato di Origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente rispetto alla sede dell'esportatore. La richiesta deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua sede legale seguendo le istruzioni di compilazione della richiesta messe a disposizione dalla Camera.

Condizioni di utilizzo:

Le ragioni che giustificano l'emissione di un certificato di origine sono diverse e variano secondo il Paese che lo richiede: ricerca dell'origine ai fini della determinazione dei diritti doganali nel Paese di destinazione, applicazione di regole specifiche per certi prodotti, applicazione di politiche commerciali, misure tendenti ad evitare il dirottamento dei traffici, ecc. Il certificato di origine è usato negli scambi con i paesi terzi e non viene più richiesto nelle relazioni tra Stati membri tranne il caso in cui debba essere oggetto di una ulteriore esportazione da un altro Stato membro.

SEZIONE II**STRUMENTI A DIFESA DEL MADE-IN**L'Accordo di Madrid

L'Accordo Internazionale di Madrid del 1891, che ha visto applicazione con il D.P.R. 26.02.1968 n. 656, ha disposto, all'atto dell'introduzione nel territorio della Repubblica Italiana, il sequestro delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine. Il sequestro deve avvenire a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.

Il decreto ha altresì previsto un tempo massimo per il sequestro di 60 giorni qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione (generalmente attuata mediante l'asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid.

In buona sostanza il D.P.R. 26.02.1968 n. 656 costituisce la norma base che assegna all'autorità doganale la competenza per il sequestro all'importazione delle merci recante false o fallaci indicazioni di origine.

Va sottolineato che l'Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti ma si limitano a vietare l'uso di indicazioni di origine false o ingannevoli conferendo agli uffici doganali l'autorità per disporre il sequestro.

L'introduzione del reato di falsa o fallace indicazione d'origine

Con l'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine. In particolare è stato reso applicabile l'articolo 517 del codice penale che attualmente prevede: la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Le fattispecie di reato sono pertanto due:

- 1) quella relativa alla **falsa indicazione**:

consistente nella stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale; nonché

2) quella relativa alla **fallace indicazione**:

consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana; ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Se la prima fattispecie, ossia l'apposizione di un Made-In falso, non lascia particolari dubbi interpretativi, la seconda fattispecie, costituita dalla fallace indicazione di origine, ha suscitato numerose perplessità e difficoltà applicative oltreché alcuni contrasti con altre norme in materia di etichettatura.

L'agenzia delle Dogane, con la già citata circolare 20/D del 13 maggio 2005, aveva provveduto a fornire alcune precisazioni per permettere di uniformare l'operato degli uffici doganali, in particolare è stato chiarito quanto segue:

- Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l'espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Pertanto se il Made In è indicato in maniera chiara ed evidente e non è oscurato da elementi fallaci non può essere contestato il reato.
- Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l'indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti una etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.).

Dall'interpretazione dell'Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di origine è costituita dall'inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto "neutro").

Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dalla Legge 10 aprile 1991, n.126, che contiene delle norme sull'informazione del consumatore (attualmente tali norme sono state trasposte nel Codice del Consumo Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), e prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea e l'articolo 4 comma 49 della legge n. 350 del 2003. Questo in quanto l'indicazione della denominazione e della sede dell'importatore (riferimento al territorio italiano) su prodotti fabbricati all'estero potrebbe far sussistere l'ipotesi di reato di fallace indicazione di origine.

Una successiva nota dell'Agenzia delle Dogane (n. protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha offerto la seguente soluzione operativa:

IMPORTATO DA: [nome e sede dell'impresa]

La soluzione riportata consente, allo stesso tempo, di evitare l'indicazione del preciso Paese di origine (nessun obbligo è infatti previsto in tal senso) e di rispettare le norme sulle informazioni al consumatore senza rischiare di incorrere nel reato di fallace indicazione di origine. Si ritiene, pertanto, che l'apposizione della chiara indicazione nell'etichetta del nome e della sede dell'impresa che importa la merce, consenta il rispetto congiunto delle predette norme.

IL FALLACE USO DEL MARCHIO

Con il decreto legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stato abrogato il contestato comma 4 dell'articolo 17 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo) con il quale era stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine estera su tutti i prodotti realizzati all'estero e recanti marchi di aziende italiane. Lo stesso decreto ha però

stabilito l'illiceità dell'uso fallace del marchio introducendo il comma 49 bis che si riporta qui di seguito per maggior chiarezza:

49-bis - *Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.*

L'obbligo di inserire indicazioni precise ed evidenti sull'effettiva origine estera non scatta quindi automaticamente per tutti i prodotti recanti marchi di aziende italiane ma è limitato ai casi nei quali i marchi abbiano natura ingannevole o possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.

Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha opportunamente emanato la circolare esplicativa n. 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette "indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera" e "dell'attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione".

Le indicazioni precise sull'origine estera potranno concretizzarsi in un'appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:

- Prodotto fabbricato in ...
- Prodotto fabbricato in paesi Extra UE
- Prodotto di provenienza Extra UE
- Prodotto importato da Paesi Extra UE
- Prodotto non fabbricato in Italia

Qualora non fosse possibile inserire tali indicazioni anteriormente all'importazione, è data la possibilità al titolare o al licenziatario del marchio di allegare alla dichiarazione doganale di importazione una specifica attestazione in cui l'importatore si impegna a rendere le

informazioni dovute al momento della commercializzazione. Tale attestazione, che figura in allegato alla circolare, ha la seguente forma:

Allegato

Attestazione ex art. 4, comma 49-bis, L. n. 350/2003

Allegata alla dichiarazione doganale n. _____ presentata il _____

Il sottoscritto

Cognome	_____	Nome	_____
Nato a	_____	Provincia	_____
In data	_____	Cittadinanza	_____
Residente a	_____	c.a.p.	_____
Via/piazza ecc.	_____	n. civico	_____

in qualità di (barrare con x la scelta):

- Titolare del marchio _____ N. Reg. _____

- Licenziatario del marchio _____ N. Reg. _____

- Rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio _____ N. Reg. _____

Dichiara

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. n. 445/2000):

sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere - in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n. _____ presentata il _____ - tutte le informazioni relative alla origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità:

(barrare con x la scelta)

- Indicazione con appendice informativa
- Indicazione sul prodotto
- Indicazione sulla confezione
- Altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore) _____

Data, _____

(Il Dichiarante)

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'INDICAZIONE "100% MADE IN ITALY"

Con lo stesso articolo 16 decreto 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una nuova condotta passibile di sanzione consistente *"nell'uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione"*.

Tale condotta è punita con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000,00 Euro), aumentate di un terzo. In conseguenza dell'introduzione di tale novità nasce quindi l'esigenza, per gli operatori, di comprendere quali siano i prodotti qualificabili come interamente realizzati in Italia. Il primo comma del sopracitato articolo 16 definisce come interamente realizzato in Italia: "il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano".

Pertanto, perché possa essere apposta sul prodotto l'indicazione di vendita "100% made in Italy (o affini)" il prodotto deve essere innanzitutto un prodotto di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine (condizione necessaria) ma deve essere altresì disegnato e progettato all'interno del territorio italiano (condizione sufficiente). Pare però evidente che è compito arduo valutare l'intero ottenimento in Italia del prodotto in quanto la progettazione e il disegno sono attività per loro natura immateriali e quindi prive di un collegamento territoriale; si pensi ad esempio ad un architetto italiano che disegna una lampada utilizzando il suo personal computer portatile in parte nel suo studio in Italia e in parte nel suo studio in Francia. In tal caso il disegno non può ritenersi compiuto esclusivamente sul territorio italiano e verrebbe quindi negato il beneficio del "100% made in Italy". Tuttavia, in caso di

contestazione come può essere verificato che il disegno del prodotto non è avvenuto esclusivamente in Italia?

Nella consapevolezza di questi ampi margini di dubbio che sconta la norma nella sua applicazione operativa, il successivo comma 2 dell'articolo 16 chiarisce che: "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1".

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle Dogane, in conseguenza della conversione in legge del decreto 135 del 25 settembre 2009 e della pubblicazione della Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n° protocollo 124898 del 9/11/2009, ha emanato una nota (n. protocollo 155971 del 30 novembre 2009) contenente alcune istruzioni applicative di sicuro interesse per gli operatori.

Per quanto riguarda la falsa o fallace indicazione di origine di cui all'articolo 4 comma 49 della legge n° 350 24 dicembre 2003, viene confermata l'impostazione della precedente nota emanata dall'Agenzia (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) con la quale era stato consigliato, nelle ipotesi in cui l'indicazione della denominazione e della sede dell'azienda potesse far sussistere il reato di fallace indicazione di origine, di apporre la chiara indicazione: "Importato da: nome e sede dell'impresa" sull'etichetta che accompagna la merce di origine non preferenziale terza.

Per quanto riguarda invece la nuova ipotesi di "fallace uso del marchio" di cui al comma 49 bis della legge 350, introdotto dall'art. 16, comma 6, del D.L. 135/2009, l'Agenzia ha confermato le due condotte utili ad evitare la contestazione di uso fallace del marchio:

- Nel caso in cui il marchio possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana (c.d. marchio fallace) è fatto obbligo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto con una appendice informativa utile ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto (ad esempio: Prodotto fabbricato in paesi Extra UE).
- Nel caso di prodotto recante marchio fallace è possibile evitare la contestazione in dogana fornendo all'ufficio doganale di controllo una attestazione del titolare o

licenziatario del marchio con la quale quest'ultimo si impegna a fornire l'appendice informativa in fase di commercializzazione.

Pertanto, nel caso in cui il marchio aziendale possieda caratteristiche tali da poter trarre in inganno il consumatore portandolo a ritenere che il prodotto sia di origine italiana quando invece è di origine estera, le soluzioni operative per evitare contestazioni all'atto dell'importazione sono due:

- a. *Soluzione a monte*: Richiedere al fornitore estero di etichettare il prodotto aggiungendo l'appendice informativa contenente le indicazioni suggerite dal Ministero dello Sviluppo economico (si veda paragrafo "il fallace uso del marchio") ovvero altre indicazioni utili a segnalare al consumatore l'origine estera.
- b. *Soluzione a valle*: Aggiungere l'appendice informativa in un momento successivo rispetto all'importazione (ma comunque prima della commercializzazione) presentando in dogana l'attestazione riportata nelle pagine precedenti.

La nota dell'Agenzia ricorda infine, a conferma di quanto anticipato dal documento di prassi del Ministero dello Sviluppo Economico, che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 49 bis della legge 350 (fallace uso del marchio), non può trovare applicazione ai prodotti che sono già in commercio e, più in generale ai prodotti già realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità. Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione.

SEZIONE III**REGOLE DI ORIGINE NEI VARI SETTORI.**

Come già indicato, il nuovo allegato 22-01 del Regolamento Delegato del Codice Doganale dell'Unione elenca le precise condizioni di acquisizione dell'origine (colonna 3 dell'allegato) per ogni prodotto, tessile e non, individuato dalla rispettiva voce doganale. L'allegato, che unifica i precedenti allegati 9, 10 e 11 delle vecchie DAC, riporta in sostanza quelle che sono le trasformazioni sostanziali alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per conferire l'origine nel paese in cui ha subito tale lavorazione.

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell'allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali (si rimanda all'allegato per il dettaglio delle lavorazioni sufficienti a conferire l'origine).

Settore tessile e non.

❑ *Fabbricazione a partire da ...*

Quando la regola, come nel caso dei tappeti della voce 5704 dice ad esempio: "Fabbricazione a partire da fibre", significa che possono essere utilizzate fibre non originarie, ma tutte le trasformazioni successive sul prodotto devono avvenire in Italia. In sostanza questa regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione (es. fibre). L'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. filato) compromette il carattere originario del prodotto finito.

❑ *Fabbricazione a partire da ... il cui valore non supera il X % del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Tale indicazione, come nel caso del cotone della voce 5201: "Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto", significa che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario ad un determinato stadio di lavorazione (cotone grezzo), una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile. Pertanto il valore del cotone grezzo utilizzato non può superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Se il cotone grezzo utilizzato

eccede tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato un "Made in Italy", sarà infatti originario del Paese in cui è stato ottenuto il cotone grezzo.

Come tutte le regole che utilizzano percentuali rimane una certa indeterminatezza in merito al contenuto del numeratore e del denominatore sulla base dei quali effettuare il calcolo della soglia di tolleranza. Semplificando, potremmo stabilire che il confronto debba essere effettuato sulla base dei valori esposti nelle fatture passive di acquisto della materia prima e delle fatture di vendita del prodotto finito. Va però sottolineato che in taluni casi tali valori di riferimento possono non essere rappresentativi del reale valore della materia prima e del prodotto finito e possono essere influenzati da scelte di natura esclusivamente commerciale (aumento del mark-up sul prodotto, prezzo di acquisto influenzato da un controllo esercitato dall'acquirente sul fornitore).

Confezione completa [specifica per il tessile]

Per confezione completa, come indicato dalla nota introduttiva 1.4 del citato allegato 22-01 del RD 2446/15, si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. L'allegato elenca alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
- confezione di asole
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.
- stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

Condizioni alternative

Nel caso in cui siano presenti due condizioni (fabbricazione a partire da ... oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito) l'operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due condizioni è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

Esempio:

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili— ricamati (voce doganale 6213):

Regola di origine:

- *Fabbricazione a partire da filati; oppure (condizione alternativa)*
- *Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto*

Commento:

Il prodotto finito avrà origine italiana se è stato ottenuto impiegando materie prime non originarie ad un certo stadio di lavorazione (filato); l'impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. tessuto non ricamato) compromette il carattere originario del prodotto finito a meno che non sia soddisfatta la condizione alternativa e quindi che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.

Agroalimentare

Per i prodotti non ricompresi è utile prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati per l'armonizzazione delle regole di origine.

Esempio 1:

Carni di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

Regola di origine:

- *Il Paese di origine è quello in cui è avvenuta la macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi*

Nota: Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del Paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Esempio 2:

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti.

Regola di origine:

- *Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in un capitolo (prime due cifre della nomenclatura combinata) della tariffa doganale diverso rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.*

Non conferiscono l'origine le variazioni di capitolo doganale determinate esclusivamente da un'aggiunta di condimenti o conservanti (incluso lo zucchero).

Esempio 3:

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia.

Regola di origine:

- *Il Paese di origine è quello in cui i crostacei sono stati pescati, raccolti o allevati.*

Esempio 4:

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto.

Regola di origine:

Può essere conferita l'origine se la trasformazione effettuata nel Paese è stata sufficiente a determinare una classificazione del prodotto ottenuto in una sottovoce (prime sei cifre della nomenclatura combinata) della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali non originari utilizzati. Non conferiscono l'origine le variazioni di classificazione doganale determinate esclusivamente da un riconfezionamento per la vendita.

Esempio 5: Vermut.

Regola di origine:

- *Il Paese di origine è quello in cui è avvenuta la fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204.*

Meccanico

Le regole di origine per il settore della meccanica prevedono in genere una regola principale e una regola alternativa applicabile nel caso in cui la regola principale non venga soddisfatta. La

regola principale è generalmente costituita dal “cambio di voce doganale”, la regola alternativa è invece la regola del “valore aggiunto minimo”.

Riprendendo quanto già indicato nel primo capitolo pare utile ricordare che la regola del cambio di voce doganale implica che si possa dichiarare originario del Paese in cui è avvenuta una trasformazione sufficiente a modificare la classificazione doganale (a livello di prime quattro cifre) dei componenti importati.

La regola del valore aggiunto minimo prevede che possa essere considerata sostanziale (e quindi conferente l'origine) quella trasformazione che determini un incremento in valore almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Contribuiscono al valore aggiunto sia le lavorazioni che l'incorporazione di prodotti originari del Paese, sia i costi e i profitti ad essi associati.

Esempio:

Turbine idrauliche classificate alla voce doganale 8410.

Regola di origine applicabile:

- *cambio di voce doganale; o*
- *valore aggiunto minimo del 45%.*

Commento:

Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 8410 la stessa può essere dichiarata di origine italiana. Se la turbina viene fabbricata in Italia a partire da componenti di origine estera fra i quali anche uno solo è classificato alla voce doganale 8410, la stessa potrà essere dichiarata di origine italiana solo se il valore aggiunto determinato dalla lavorazione effettuata in Italia e dall'incorporazione di parti di origine italiana sarà almeno pari al 45% del prezzo franco fabbrica della turbina.

Calzaturiero

Per le calzature l'allegato 11 delle disposizioni di attuazione del vecchio codice doganale

(Regolamento CEE 2454/93) aveva previsto la seguente regola specifica, ripresa tutt'oggi all'interno del nuovo unificato allegato 22-01:

Passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.

Pertanto, in virtù della sopracitata regola, non è possibile dichiarare "Made In Italy" una calzatura fabbricata a partire da una calzatura incompleta di origine estera costituita da una tomaia fissata alla suola primaria. In altre parole perché il prodotto finito possa essere considerato "Made In Italy" è necessario che il fissaggio della tomaia alla suola e le lavorazioni successive avvengano sul territorio italiano.

Esempi:

- Fabbricazione della calzatura in Italia partendo da un semilavorato di origine cinese costituito da una tomaia fissata alla suola classificata alla voce 6406 99 30. Il prodotto finito non può essere considerato di origine italiana in quanto la lavorazione effettuata in Italia non risulta essere sufficiente a conferire l'origine. Il prodotto finito manterrà pertanto l'origine del semilavorato e dovrà quindi essere considerato di origine cinese.
- Fabbricazione della calzatura in Italia con l'utilizzo di una suola di origine cinese. La presenza della sola suola di origine cinese non compromette l'origine italiana del prodotto finito in quanto il fissaggio della suola alla tomaia e le lavorazioni successive avvengono sul territorio italiano.

ARREDAMENTO

Anche in questo caso, per i prodotti non compresi nell'allegato è utile prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati per l'armonizzazione delle regole di origine.

Più in basso si riportano alcuni esempi di regole di origine applicabili ai prodotti del settore arredamento:

Esempi:

- Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati.

Regola di origine:

- *passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce*

Commento:

La decorazione è attività sufficiente a conferire l'origine a patto che tale decorazione determini la classificazione del prodotto ottenuto in una voce doganale diversa rispetto a quella del prodotto utilizzato.

- Mobili per sedersi anche trasformabili in letti, e loro parti (voce doganale 9401)

Regola di origine:

- *Cambio di voce doganale;*

Commento:

La regola principale prevede che se il divano viene fabbricato in Italia a partire da componenti di origine estera classificati a una voce doganale diversa dalla 9401 la stessa può essere dichiarata di origine italiana.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.